

COMUNICATO 6

Depositi con Pec risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti devono essere effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

Roma 10 ottobre 2017